

POLIZZA DI ASSICURAZIONE

OGGETTO	<i>Lotto 1 – Copertura assicurativa infortuni conducenti</i>
----------------	--

STAZIONE APPALTANTE	<i>Città Metropolitana di Genova</i> <i>Sede Legale:</i> <i>Piazzale Mazzini, 2</i> <i>16122 – GENOVA (GE)</i> <i>C.F. 80007350103</i>
----------------------------	--

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	<i>Stefano Salvarani</i>
--------------------------------------	--------------------------

CENTRALE DI COMMITTENZA	<i>Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana</i>
--------------------------------	--

RESPONSABILE DELLA PROCEDURA DI GARA	<i>Maurizio Torre</i>
---	-----------------------

DURATA DEL CONTRATTO	<i>Inizio: ore 24 del 31.12.2016</i> <i>Scadenza: ore 24 del 31.12.2018</i>
-----------------------------	--

DEFINIZIONI	
Contraente/Ente	<i>La Città Metropolitana di Genova che stipula il contratto di assicurazione</i>
Assicurazione	<i>Il contratto di assicurazione</i>
Polizza/Contratto	<i>Il documento che prova l'assicurazione</i>
Assicurato	<i>Il soggetto il cui interesse è tutelato dall'assicurazione</i>
Società	<i>L'impresa assicuratrice (e le coassicuratrici)</i>
Broker	<i>La ASSIDEA & DELTA Srl</i>
Premio	<i>La somma dovuta dal Contraente alla Società</i>
Sinistro	<i>Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione</i>
Rischio	<i>La probabilità che si verifichi il sinistro</i>

DEFINIZIONI	
Indennizzo o indennità	<i>La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro</i>
Franchigia	<i>La parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico</i>
Infortunio	<i>L'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali oggettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza, entro 2 anni dall'evento stesso, la morte, un'invalidità permanente o una inabilità temporanea</i>

Lotto 1 copertura assicurativa infortuni conducenti

SOMMARIO	
	<i>Pagina</i>
SEZIONE A - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INFORTUNI CONDUCENTI	5
A.1. Oggetto dell'assicurazione	5
A.2. Esclusioni	5
A.3. Estensioni di garanzia	5
A.3.1 Rischio guerra	5
A.3.2 Morte presunta	6
A.3.3 Danni estetici	6
A.3.4 Esposizione agli elementi	6
A.3.5 Ernie addominali da sforzo	6
A.3.6 Estensione territoriale	6
A.4. Persone non assicurabili	7
A.5. Esonero denuncia difetti fisici	7
A.6. Esonero denuncia generalità degli Assicurati	7
A.7. Altre assicurazioni	7
SEZIONE B - NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO	8
B.1. Denuncia di infortunio e obblighi relativi	8
B.2. Criteri di indennizzabilità	8
B.3. Pagamento dell'indennizzo	8
B.4. Morte	8
B.5. Invalidità permanente	8
B.6. Cumulo di indennità	9
B.7. Controversie	9
B.8. Rinuncia alla rivalsa	9
B.9. Franchigia per invalidità permanente	9
SEZIONE C - CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE	10
C.1. Somme assicurate – Assicurati	10
C.1.1 Infortuni mezzo proprio	10
C.1.2 Infortuni mezzo ente	10
C.2. Regolazione del premio	11
C.3. Massimo indennizzo	12
C.4. Calcolo del premio lordo anticipato	12
SEZIONE D - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE	13
D.1. Dichiarazione relative alle circostanze del rischio	13
D.2. Modifiche dell'assicurazione	13
D.3. Aggravamento di rischio	13
D.4. Diminuzione del rischio	13
D.5. Durata e proroga dell'assicurazione	13
D.6. Rescindibilità annuale	13
D.7. Recesso in caso di sinistro	13
D.8. Oneri fiscali	13
D.9. Foro competente	13

SOMMARIO

	<i>Pagina</i>
D.10 Validità delle norme dattiloscritte	13
D.11 Interpretazione del contratto	13
D.12 Forma delle comunicazioni alla Società	13
D.13 Rinvio alle norme di legge	13
D.14 Osservazione del bilancio tecnico	13
D.15 Coassicurazione e delega	13

SEZIONE A - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INFORTUNI CONDUCENTI**A.1. Oggetto dell'assicurazione**

L'assicurazione vale per gli infortuni subiti dagli Assicurati per i rischi meglio specificati nelle "Condizioni particolari di assicurazione" che seguono.

Si dà e si prende atto che, a titolo esemplificativo e non limitativo, sono compresi in garanzia:

- l'asfissia non di origine morbosa;
- l'ingestione o l'assorbimento di sostanze, fumi, gas, vapori e gli avvelenamenti;
- l'annegamento;
- la folgorazione;
- il contatto con corrosivi;
- le affezioni e gli avvelenamenti causati da morsi di animali o rettili o punture di insetti;
- l'assideramento o congelamento;
- i colpi di sole, di calore e di freddo;
- gli infortuni causati da influenze termiche ed atmosferiche;
- gli infortuni derivanti da malore e/o incoscienza;
- gli infortuni derivanti da imprudenza, negligenza e colpa anche grave del Contraente e/o dell'Assicurato;
- gli infortuni derivanti da scioperi, sommosse, tumulti popolari, sabotaggio, terrorismo, aggressioni, vandalismi ed atti violenti in genere, a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva;
- gli infortuni subiti in conseguenza di eventi atmosferici e della natura o calamità naturali: terremoto, maremoto, alluvione, eruzione vulcanica, mareggiata, trombe d'aria/acqua, tempeste, uragani, frane, smottamenti, caduta di grandine o neve, valanghe, ecc. e fenomeni connessi;
- gli infortuni derivanti dall'uso e dalla guida di qualsiasi mezzo di trasporto pubblico o privato con esclusione di mezzi aerei;
- le lesioni e/o conseguenze derivanti da sforzo (esclusi gli infarti) comprese le lesioni muscolari e le rotture tendinee;
- le conseguenze fisiche di operazioni chirurgiche e di altre cure rese necessarie da infortunio.

A.2. Esclusioni

Salvo patto speciale non sono compresi nell'assicurazione gli infortuni derivanti da:

- abuso di alcolici o psicofarmaci o dall'uso non terapeutico di sostanze stupefacenti;
- azioni delittuose compiute o tentate dall'Assicurato;
- guerra ed insurrezioni, salvo quanto previsto all'art. A.3.1 (Rischio Guerra);
- infortuni che siano conseguenza diretta o indiretta di trasmutazione del nucleo dell'atomo e di radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi x, ecc.);
- atti di terrorismo nucleare, biologico, batteriologico e chimico;
- guida di mezzi di trasporto aerei.

Non sono considerati infortuni:

- gli infarti;
- le ernie, fatta eccezione per quelle traumatiche.

A.3 Estensioni di garanzia**A.3.1 Rischio guerra**

Lotto 1 copertura assicurativa infortuni conducenti

La garanzia si intende estesa agli infortuni derivanti da stato di guerra (dichiarata o non dichiarata), guerra civile, invasione od insurrezione per il periodo massimo di quattordici giorni dall'inizio delle ostilità, se ed in quanto l'Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi di cui sopra mentre si trova in un paese estero sino ad allora in pace. Sono comunque esclusi dalla presente estensione di garanzia gli infortuni occorsi nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di S. Marino.

A.3.2 Morte presunta

Qualora a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza, entro un anno dalla data dell'evento, il corpo dell'Assicurato non venisse ritrovato, la Società corrisponderà l'indennità prevista per il caso di morte.

La liquidazione non avverrà prima che siano trascorsi 6 mesi dalla presentazione dell'istanza per la dichiarazione di morte presunta ai termini degli artt. 60 e 62 del C.C. Resta inteso che se, dopo aver pagato l'indennizzo, l'Assicurato risulterà vivo, la Società avrà diritto alla restituzione della somma pagata. A restituzione avvenuta, l'Assicurato potrà far valere i propri diritti per l'invalidità permanente eventualmente subita e residua, anche se nel frattempo fossero trascorsi oltre due anni dall'evento subito. La società inoltre non potrà invocare eventuali termini di prescrizione che, al più, decorreranno da quel momento.

A.3.3 Danni estetici

In caso di infortunio indennizzabile a termini di polizza che abbia per conseguenza sfregi o deturpazioni di carattere estetico non altrimenti indennizzabili, la Società rimborsa, fino ad un importo massimo di € 2.600,00 le spese documentate sostenute dall'Assicurato entro due anni dalla data del sinistro per cure ed applicazioni effettuate allo scopo di eliminare o ridurre il danno estetico nonché per interventi di chirurgia plastica ed estetica.

A.3.4 Esposizione agli elementi

La Società, in occasione delle calamità naturali indicate in polizza e di arenamento, naufragio, atterraggio forzato o caduta di mezzo aereo, corrisponderà le somme rispettivamente assicurate per il caso di Morte ed Invalidità Permanente anche in quei casi in cui gli avvenimenti di cui sopra non siano la causa diretta dell'infortunio ma, in conseguenza della zona, del clima o di altre situazioni concomitanti (ad esempio perdita di orientamento o mancanza di cibo), l'Assicurato si trovi in condizioni tali da subire la morte o lesioni organiche permanenti.

A.3.5 Ernie addominali da sforzo

L'assicurazione é estesa, limitatamente al caso di Invalidità permanente ed di Inabilità temporanea (se prevista dal contratto), alle ernie addominali da sforzo, con l'intesa che:

- qualora l'ernia risulti operabile, verrà corrisposta solamente l'indennità per inabilità temporanea fino ad un massimo di 30 gg.;
- qualora l'ernia, anche se bilaterale non risulti operabile secondo parere medico, verrà corrisposta solamente una indennità non superiore al 10% della somma assicurata per il caso di invalidità permanente totale.

Qualora insorga contestazione circa la natura e/o l'operabilità dell'ernia la decisione é regolata secondo quanto previsto all'art. B.7 (Controversie).

A.3.6 Estensione territoriale

L'assicurazione vale per il mondo intero.

Il pagamento delle indennità verrà effettuato in Italia con moneta nazionale.

Lotto 1 copertura assicurativa infortuni conducenti

A.4 Persone non assicurabili

Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive, stati paranoidi. L'assicurazione cessa con il loro manifestarsi. Qualora l'infortunio colpisca una persona non assicurabile, il relativo premio imponibile sarà restituito dalla Società a richiesta del Contraente. La presente condizione non è operante qualora l'assicurazione sia prestata in base a norme di legge vigenti o di C.C.N.L.

A.5 Esonero denuncia difetti fisici

Il Contraente e gli Assicurati sono esonerati dall'obbligo di denuncia di difetti fisici, mutilazioni e/o infermità da cui gli Assicurati fossero affetti al momento della stipula o che dovessero in seguito sopravvenire. E' tuttavia confermato che l'indennizzabilità e la liquidazione di eventuali infortuni avverrà secondo i criteri stabiliti all'art. B.2 (Criteri di indennizzabilità). E' altresì confermato quanto previsto all'articolo A.4 che precede.

A.6 Esonero denuncia generalità degli Assicurati

Il Contraente è esonerato dall'obbligo della preventiva denuncia delle generalità delle persone assicurate. Per l'identificazione degli Assicurati al momento del sinistro si farà riferimento alle risultanze dei libri di amministrazione e/o a qualsiasi altra documentazione del Contraente, nonché a quanto eventualmente previsto dalle "Condizioni particolari di assicurazione" che seguono.

A.7 Altre assicurazioni

Il Contraente e gli Assicurati sono esonerati dall'obbligo di denuncia di altre assicurazioni sugli stessi rischi, pertanto l'eventuale coesistenza di altre polizze stipulate personalmente dai singoli assicurati o da altri per la copertura degli stessi rischi, non pregiudica la garanzia prestata con la presente polizza.

Il pagamento del relativo indennizzo verrà fatto in ogni caso nella misura dovuta a termini contrattuali.

SEZIONE B - NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO**B.1 Denuncia di infortunio e obblighi relativi**

In caso di sinistro, l'Assicurato o i suoi aventi diritto od il Contraente, devono darne avviso scritto, secondo le modalità previste dal contratto, entro 30 giorni dall'infortunio o dal momento in cui il Contraente ne abbia avuto conoscenza.

La denuncia di infortunio deve contenere l'indicazione del luogo, giorno, ora e causa dell'evento e deve essere corredata da certificato medico. Successivamente l'Assicurato o i suoi aventi diritto od il Contraente, devono inviare certificati medici sul decorso delle lesioni. L'Assicurato o, in caso di morte, gli aventi diritto, devono consentire alla Società le indagini e gli accertamenti del caso.

B.2 Criteri di indennizzabilità

La Società corrisponderà l'indennità per le sole conseguenze dell'infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto l'influenza che l'infortunio può aver esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all'esito delle lesioni prodotte dall'infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili. Parimenti nei preesistenti casi di mutilazioni o difetti fisici, l'indennità per invalidità permanente è liquidata per le sole conseguenze dirette dell'infortunio come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra e sana, senza riguardo al maggior pregiudizio derivante dalle condizioni preesistenti. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di cui all'art. B.5 (Invalidità permanente) sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.

B.3 Pagamento dell'indennizzo

In caso di sinistro, ricevuta la necessaria documentazione, verificata l'operatività della garanzia e quantificato il danno, la Società liquida l'importo dovuto entro 30 giorni.

Qualora non ci sia immediato accordo tra le Parti sull'ammontare dell'indennizzo, in attesa che questo sia determinato, eventualmente anche ai sensi dell'art. B.7 (Controversie), la Società provvederà al pagamento dell'importo da essa stimato a titolo di acconto e salvo eventuale conguaglio successivo. Tale eventuale conguaglio dovrà essere liquidato dalla Società entro trenta giorni dalla definizione dello stesso.

B.4 Morte

Se l'infortunio ha per conseguenza la morte dell'Assicurato e questa si verifica, anche successivamente alla scadenza della polizza, entro due anni dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto, la Società liquida ai beneficiari la somma assicurata per il caso di morte.

Per beneficiari si intendono, salvo diversa designazione da parte dell'Assicurato, gli eredi legittimi o testamentari. In caso di premorienza o commorienza dei beneficiari designati, detta somma sarà liquidata agli eredi testamentari o legittimi.

Vengono parificati al caso di morte:

- il caso in cui l'Assicurato venga dichiarato disperso alle competenti autorità ed il caso di sentenza di morte presunta, ai sensi dell'art. 60 comma 3 del C.C;
- la dichiarazione di stato in "coma irreversibile".

B.5 Invalidità permanente

Se l'infortunio ha per conseguenza una invalidità permanente e questa si verifica, anche successivamente alla scadenza della polizza, entro due anni dal giorno dell'infortunio, la Società liquida per tale titolo, l'indennità calcolandola sulla

Lotto 1 copertura assicurativa infortuni conducenti

somma assicurata per invalidità permanente in base alle percentuali previste dalla Tabella delle valutazioni del grado percentuale di invalidità permanente – industria (all. n. 1) allegata al Regolamento per l'esecuzione del DPR 30/06/1965 n° 1124 e successive modifiche, con rinuncia da parte della Società all'applicazione della franchigia di legge prevista.

Nei confronti degli Assicurati che risultino essere mancini, le percentuali di invalidità permanente previste per l'arto superiore destro e la mano destra, varranno per l'arto superiore sinistro e la mano sinistra e viceversa.

La perdita totale ed irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se trattasi di minorazione, le percentuali indicate nella tabella sopra citata vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi o arti, l'indennità viene stabilita mediante l'addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione, fino al limite massimo del 100%.

Nei casi di invalidità permanente non specificati nella tabella (all. n. 1) di cui al DPR 30 giugno 1965 n. 1124 già citata, l'indennità è stabilita tenendo conto, con riguardo alle percentuali dei casi elencati, della misura nella quale è diminuita per sempre la capacità generica dell'Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla sua professione. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di cui sopra sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.

Nei casi di invalidità permanente di grado pari o superiore al 60% sarà liquidata l'indennità pari all'intero capitale assicurato.

B.6 Cumulo di indennità

Se dopo il pagamento di un'indennità per invalidità permanente, ma entro due anni, dal giorno dell'infortunio, ed in conseguenza di questo l'Assicurato muore, la Società corrisponderà ai beneficiari designati o, in difetto, agli eredi in parti uguali, la differenza tra l'indennità pagata e quella assicurata per il caso di morte, ove questa sia superiore, e non chiederà il rimborso nel caso contrario. Il diritto all'indennità per l'invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi, tuttavia, se l'Assicurato muore per causa indipendente dall'infortunio dopo che l'indennità sia stata liquidata o comunque offerta in misura determinata, la Società paga agli eredi dell'Assicurato l'importo liquidato od offerto, secondo le norme della successione testamentaria.

B.7 Controversie

In caso di disaccordo sulla causa o sulla natura delle lesioni o sulla valutazione delle conseguenze attribuibili all'infortunio ed in ogni caso qualora insorga una controversia che abbia ad oggetto il presente contratto, le Parti hanno il diritto di adire gli organi di ordinaria giurisdizione.

B.8 Rinuncia alla rivalsa

Qualora l'infortunio sia imputabile a responsabilità di terzi, o del Contraente, la Società rinuncia ad ogni azione di rivalsa per le somme pagate, lasciando così integri i diritti degli Assicurati o degli aventi diritto contro i responsabili dell'infortunio.

B.9 Franchigia per invalidità permanente

La liquidazione delle indennità dovute verrà determinata come segue:

Invalidità Permanente

- sulla parte di somma assicurata fino a € 207.000,00 l'indennizzo per invalidità permanente è dovuto senza applicazione di alcuna franchigia;
 - sulla parte di somma assicurata oltre € 207.000,00:
 - a) per invalidità permanente pari o inferiore al 5% non è dovuto alcun indennizzo;
 - b) per invalidità permanente superiore al 5%, l'indennizzo verrà liquidato solo per l'aliquota di invalidità permanente eccedente il 5%.

Tali franchigie non trovano applicazione se l'infortunio ha per conseguenza una invalidità permanente di grado pari o superiore al 30%.

SEZIONE C - CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE**C.1 Somme assicurate – Assicurati**

Sono assicurati gli appartenenti alle seguenti categorie per i capitali e le garanzie di seguito indicati:

C.1.1 INFORTUNI DERIVANTI DA PRESTAZIONI DI SERVIZIO RESE DAL PERSONALE CON L'USO DEL MEZZO DI TRASPORTO PROPRIO**OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE – DESCRIZIONE DEL RISCHIO**

La garanzia è prestata in favore dei dipendenti, del Direttore Generale, del Segretario dell'Ente, del Direttore e dei dipendenti diretti o demandati in forza presso Istituzioni ex art. 114 del D.Lgs. n. 267/2000, nonché di eventuali altri soggetti autorizzati dal Contraente a servirsi - in occasione di missioni o per adempimento di servizio fuori dall'Ufficio del proprio mezzo di trasporto, per gli infortuni loro occorsi durante od in conseguenza della circolazione.

La garanzia comprende altresì:

- gli infortuni derivanti da operazioni effettuate in caso di fermata accidentale per mettere il veicolo in condizioni di riprendere la marcia, oppure spostarlo dal flusso del traffico o reinserirlo nel flusso medesimo, nonché gli infortuni occorsi in occasione della salita e della discesa dal veicolo stesso;
- relativamente al Segretario/Direttore Generale, gli infortuni occorsi durante i trasferimenti da/per l'Ente di appartenenza, o la residenza dello Stesso, ad altri Enti presso cui svolga la propria attività per effetto di convenzioni e/o incarichi in genere, in quanto ciò costituisca prestazione di servizio o sia in dipendenza dell'incarico assegnato. Esclusivamente a maggior chiarimento, si precisa che la garanzia è altresì prestata a favore del Segretario che svolga incarichi di supplenza e/o "a scavalco" presso l'Ente contraente, compreso il rischio in itinere;
- i trasferimenti compiuti, per missioni o adempimento di servizio, che non comportino corresponsione di missione o indennità chilometrica.

INDIVIDUAZIONE DEGLI ASSICURATI

Il Contraente è esonerato dall'obbligo della preventiva denuncia delle persone assicurate.

Per l'identificazione degli Assicurati, dei mezzi utilizzati al momento del sinistro e per il computo del premio dovuto, si farà riferimento alle risultanze di libri e registri di amministrazione e/o a qualsiasi altra documentazione sui quali il Contraente si impegna a registrare in modo analitico:

- data e luogo della trasferta;
- generalità/funzione delle persone assicurate;
- chilometri percorsi;
- dati identificativi del mezzo utilizzato.

I mezzi utilizzati potranno essere di proprietà degli Assicurati o in loro uso privato. Restano in ogni caso esclusi i mezzi di proprietà dell'Ente contraente.

In caso di sinistro dovrà essere prodotta dichiarazione del Contraente, o documentazione equipollente, che il mezzo si trovava in missione per conto e su autorizzazione dello stesso.

PREVENTIVO KM. ANNUI PERCORSI

- N. 15.000 chilometri annui percorsi

C.1.2 INFORTUNI DERIVANTI DALL'UTILIZZO DI VEICOLI/NATANTI DI PROPRIETA' DELL'ENTE O IN USO ALLO STESSO A QUALSIASI TITOLO**OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE – DESCRIZIONE DEL RISCHIO**

La Società assicura il conducente, dei veicoli o natanti di proprietà del Contraente e/o in uso allo stesso a qualsiasi titolo per gli infortuni occorsi durante od in conseguenza della circolazione o navigazione dei medesimi. Relativamente

Lotto 1 copertura assicurativa infortuni conducenti

ai natanti, si intendono compresi in garanzia gli infortuni occorsi ai conducenti anche di natanti muniti di motori marini amovibili.

A maggior chiarimento si precisa che, tra gli altri, sono assicurati, per gli stessi rischi, a titolo puramente esemplificativo e non limitativo:

- i partecipanti ad eventuali prove di selezione o concorsi che richiedano l'utilizzo dei veicoli o natanti assicurati;
- persone autorizzate dal Contraente all'utilizzo dei veicoli o natanti assicurati.

Sono altresì compresi gli infortuni derivanti da operazioni effettuate in caso di fermata accidentale per mettere il veicolo o natante in condizioni di riprendere la marcia/navigazione, oppure spostarlo dal flusso del traffico o reinserirlo nel flusso medesimo, nonché gli infortuni occorsi in occasione della salita e della discesa dal veicolo/natante stesso.

PREVENTIVO VEICOLI/NATANTI

Complessivamente n. 205 veicoli o natanti.

Fermo restando che si intendono in garanzia tutti i veicoli o natanti di proprietà dell'Ente od in uso allo stesso a qualsiasi titolo, le eventuali variazioni del numero di veicoli/natanti intervenute nel corso dell'annualità assicurativa si intendono automaticamente efficaci ed assicurate senza obbligo di preventiva comunicazione da parte del Contraente e saranno oggetto di conguaglio al termine dell'annualità stessa.

INDIVIDUAZIONE DEGLI ASSICURATI

Il Contraente è esonerato dall'obbligo della preventiva denuncia delle persone e dei veicoli assicurati.

Per l'identificazione degli Assicurati e dei veicoli o natanti utilizzati al momento del sinistro si farà riferimento alle risultanze di libri o registri di amministrazione o qualsiasi altra documentazione equipollente del Contraente.

SOMME ASSICURATE PRO-CAPITE PER LE GARANZIE DI CUI AI PUNTI N. C.1.1 E C.1.2 DEL PRESENTE ARTICOLO

Le somme assicurate pro-capite per le garanzie di polizza sono le seguenti:

SOMME ASSICURATE PRO-CAPITE (Euro):	
Caso Morte	175.000,00
Invalità Permanente	210.000,00

C.2 Regolazione del premio

Il premio, conteggiato in base ai costi finiti (inclusa l'imposta) come riportato all'art. C.4, anticipato in via provvisoria sui preventivi annui dichiarati dal Contraente all'articolo che precede, è così costituito:

- da una rata convenuta, pagata anticipatamente, ad ogni scadenza anniversaria e determinata in base al costo della copertura in rapporto agli elementi variabili dichiarati dal Contraente all'atto della sottoscrizione del contratto;
- da una regolazione (attiva, passiva o nulla) computata sui dati consuntivi comunicati dal Contraente al termine di ciascuna annualità secondo le modalità di seguito rappresentate.

Entro 120 giorni dalla fine di ciascun anno di assicurazione o del minor periodo di durata del contratto, il Contraente è tenuto a comunicare alla Società i dati consuntivi degli elementi variabili affinché la Società stessa possa procedere alla regolazione del premio e, più precisamente:

- l'ammontare annuo dei chilometri percorsi dagli Assicurati di cui al punto C.1.1 per missioni o servizio;
- la variazione del numero di veicoli intervenuta nel corso dell'annualità assicurativa.

Le differenze attive o passive risultanti dalle regolazioni, fatte salve le disposizioni in materia fiscale, devono essere pagate entro 30 giorni dal ricevimento delle relative appendici.

Lotto 1 copertura assicurativa infortuni conducenti

Se il Contraente non effettua, nei termini prescritti, la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante formale atto di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni, trascorso il quale l'assicurazione resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia provveduto ad adempiere ai suoi obblighi, salvi i diritti della Società ad agire giudizialmente o dichiarare con lettera raccomandata la risoluzione del contratto; in tal caso il premio anticipato in via provvisoria per il periodo successivo verrà considerato in acconto o a garanzia del conguaglio dovuto. Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo quanto previsto al punto che precede anche in riferimento alla proroga dei termini per la messa in mora e fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

Salvo in caso di dolo, qualora il Contraente abbia fornito, indicazioni inesatte o incomplete, anche in relazione ai dati preventivi o consuntivi utili per la regolazione del premio, la Società riconoscerà la piena validità del contratto, fatto salvo il suo diritto ad esigere le eventuali quote di premio non percepite.

La Società si riserva la facoltà di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti richiesti e la documentazione necessaria.

C.3 Massimo indennizzo

Nel caso di sinistro che colpisca più persone assicurate l'esborso massimo complessivo a carico degli Assicuratori non potrà essere superiore ad € 10.000.000,00. Se gli indennizzi complessivamente dovuti dovessero eccedere tale importo gli Assicuratori procederanno alla loro proporzionale riduzione. Detta riduzione verrà effettuata in modo proporzionale alla somma assicurata per persona.

C.4 Calcolo del premio lordo anticipato

Il premio annuo anticipato, comprensivo delle imposte di legge, è così determinato:

	Euro	Parametro		Premio annuo Euro
Premio per chilometro di missione o servizio (copertura assicurativa C.1.1)		km.	15.000	
Premio annuo per ciascun veicolo/natante assicurato (copertura assicurativa C.1.2)		n.	205	
Totale premio annuo (coperture assicurative C.1.1 e C.1.2)				

Il premio indicato all'articolo C.1.1. soggetto a regolazione si intenderà premio minimo comunque acquisito.

SEZIONE D - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE**D.1 Dichiarazione relative alle circostanze del rischio**

Salvo i casi di dolo, gli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile non trovano applicazione.

D.2 Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

D.3 Aggravamento di rischio

Salvo il caso di dolo, l'art. 1898 del C.C. non trova applicazione.

A maggior chiarimento, si precisa che, in ogni caso, il Contraente e l'Assicurato sono comunque esonerati dall'obbligo di comunicare alla Società circostanze aggravanti il rischio quando le stesse siano conseguenti a provvedimenti od a disposizioni di legge o di Enti pubblici, compreso regolamenti ed atti amministrativi, nonché quando si verifichino per fatti altrui, rientrando pertanto il nuovo rischio automaticamente in garanzia.

D.4 Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

D.5 Durata e proroga dell'assicurazione

Il presente contratto ha validità dalle ore 24.00 del 31.12.16 alle ore 24.00 del 31.12.18 (scadenza anniversaria 31.12 di ciascun anno) e cesserà automaticamente alla scadenza senza obbligo di disdetta. E' facoltà del Contraente richiedere alla Società il mantenimento della presente assicurazione fino al completo espletamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, su richiesta del Contraente, si impegna a mantenere l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in corso al momento della richiesta per un periodo massimo di centottanta giorni dalla scadenza contrattuale.

E' fatto salvo quanto previsto all'art. D.7 delle presenti condizioni di polizza (Recesso in caso di sinistro).

D.6 Rescindibilità annuale

Le parti si riservano la facoltà di recedere dal contratto al termine di ciascun anno di assicurazione mediante preavviso scritto non inferiore a centoventi giorni da darsi con lettera raccomandata. Resta fermo l'impegno della Società a mantenere l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in corso al momento della richiesta effettuata dal Contraente per un periodo massimo di 180 giorni dalla nuova scadenza contrattuale, secondo le disposizioni di cui all'art. D.5 che precede.

D.7 Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti possono recedere dal contratto con preavviso di centoventi giorni. In tal caso la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso.

D.8 Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

D.9 Foro competente

Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto è competente esclusivamente l'autorità giudiziaria del luogo ove ha sede il Contraente.

Lotto 1 copertura assicurativa infortuni conducenti

D.10 Validità delle norme dattiloscritte

Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte del presente capitolato speciale.

La firma apposta dal Contraente su moduli a stampa, o altro, vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla Coassicurazione.

D.11 Interpretazione del contratto

Si conviene tra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e favorevole al Contraente o Assicurato (in ragione delle rispettive competenze) su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

D.12 Forma delle comunicazioni alla Società

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente o l'Assicurato è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano), od altro mezzo (telefax, e-mail, PEC o simili), indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

D.13 Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

D.14 Osservazione del bilancio tecnico

La Società assicuratrice dovrà redigere ed inviare all'Ente o al Broker di cui all'art.6 del Capitolato speciale d'oneri, con cadenza trimestrale, la statistica dei sinistri denunciati in tale periodo, contenente l'aggiornamento delle pratiche non ancora definite, riportante le seguenti informazioni minime:

- numero assegnato alla pratica;
- data e luogo dell'accadimento;
- data dell'inoltro dell'avviso ai sensi del precedente art. B.1;
- cognome, nome del danneggiato;
- importo liquidato e/o riservato e/o stimato;
- stato della pratica.

D.15 Coassicurazione e delega

Qualora dall'offerta aggiudicataria risulti che l'Assicurazione è divisa fra diverse imprese coassicuratrici l'assicurazione è ripartita per quote come indicato nel sotto riportato riparto del premio:

Società	Ruolo	Quota di partecipazione (%)
	Coassicuratrice/Delegataria	
	Coassicuratrice/Delegante	
	Coassicuratrice/Delegante	
	TOTALE	100

Si applica quanto previsto dall'articolo 11 del Capitola Speciale d'Oneri.

La presente polizza di assicurazione si compone di n. fogli oltre l'eventuale frontespizio.